

La risoluzione 9/2015 riconosce lo sconto purché sussistano gli altri requisiti previsti

Start-up, investimenti ampi È agevolato l'intervento tramite società fiduciaria

DI VALERIO STROPPA

Investimenti in start-up innovative agevolati dal fisco anche se effettuati tramite società fiduciaria. È quanto chiarisce l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 9/E di ieri, rispondendo a un'istanza di interpello. Nel maggio 2013 un contribuente aveva preso parte alla costituzione di una srl, successivamente qualificata come start-up innovativa ai sensi del dl n. 179/2012. Il conferimento di denaro a titolo di capitale sociale era avvenuto però tramite lo «schermo» di una società fiduciaria. L'istante chiedeva così all'amministrazione finanziaria se, in quanto titolare effettivo dell'investimento, poteva comunque usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Sconti tributari che per le persone fisiche possono arrivare fino a 95 mila euro, ossia il 19% del conferimento massimo agevolabile (500 mila euro annui).

Tesi che trova concorde le Entrate. Secondo l'Agenzia, infatti, «l'intestazione fiducia-

ria di azioni o quote non modifica l'effettivo proprietario dei beni», come peraltro già confermato anche dalla Cassazione (sentenza n. 4943/1999). In tale ipotesi, «la prevalenza della titolarità effettiva rispetto a quella apparente rende la società fiduciaria fiscalmente trasparente nei rapporti intercorrenti tra il socio fiduciante e l'amministrazione finanziaria». Viene così ribadito l'orientamento già assunto con le circolari n. 16/1985 e 49/2004: i redditi derivanti dalla partecipazione, come pure eventuali misure agevolative, sono riferibili ai soci effettivi.

Il via libera al bonus resta subordinato al fatto che sussistano tutti gli altri presupposti richiesti dalla disciplina sulle start-up innovative. Tra queste anche l'obbligo per la società di iscriversi nell'apposita sezione del Registro delle imprese, anche in un momento successivo a quello di iscrizione nella sezione ordinaria. Sul punto, la risoluzione ricorda che sono agevolabili esclusivamente i conferimenti effettuati in

sede di costituzione o di aumento del capitale sociale della start-up. In questi casi il diritto a fruire dell'agevolazione per il soggetto conferente «matura nel periodo di imposta in corso alla data di deposito dell'atto costitutivo per l'iscrizione nella sezione ordinaria, come chiarito con la circolare n. 16 del 2014». La successiva iscrizione nella sezione speciale, tuttavia, deve intervenire in tempo utile per garantire l'utilizzo del bonus fiscale in dichiarazione. Si ricorda che per start-up innovative, disciplinate dal dl n. 179/2012, si intendono quelle società ad alto valore tecnologico non quotate, costituite da non più di 48 mesi, con valore della produzione non superiore a 5 milioni di euro e che non distribuiscono utili nei primi anni di vita.

—© Riproduzione riservata—